

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1358

Stagione venatoria 2020/2021: pre-apertura.

Il Presidente della Giunta, dr Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, sig. Giuseppe Cardone, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, vista dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "*..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*";
- c) al **comma 2**, il **potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "*..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato*"** per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "*di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*";

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

La Regione Puglia in attuazione della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. ha approvato la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2019 e ss.mm.ii.;

La competente Sezione regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha predisposto una ipotesi di Calendario venatorio regionale annata 2020/2021, per la quale sono stati acquisiti i dovuti relativi pareri dell'ISPRA (nota n. 28522 del 01.07.2020) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nella seduta del 27.07.2020, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017;

Considerato che ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019 e ss.mm.ii. , la Regione Puglia, sentite le proposte formulate in merito, ai sensi del precitato comma 2 dell'art. 28 L.R. n. 59/2017 (ISPRA e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale), in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021, può autorizzare l'anticipazione dell'esercizio venatorio nel periodo compreso tra il 01 settembre e la terza domenica di settembre;

Tanto premesso, in relazione alle situazioni ambientali della realtà territoriale pugliese ed in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021, è possibile prevedere la pre-apertura dell'esercizio venatorio, sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti giorni e per il prelievo delle seguenti specie:

- giorni **02, 06 e 13 settembre 2020** alle seguenti specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **gazza** (*Pica pica*) e **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*);
- che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- che il carniere giornaliero per la **tortora** è di **5 capi** giornalieri per cacciatore, che andranno a sommarsi a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
- che il carniere giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza e ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
- che nei giorni 02, 06 e 13 settembre 2020 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.

Tenuto conto di quanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le predette date, termini e modalità della pre-apertura dell'esercizio venatorio in deroga al Calendario Venatorio regionale annata 2020/2021 di cui alla DGR n. 1270/2020, in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Tortora (*Streptopelia turtur*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dell'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia in tutto il periodo previsto esclusivamente nella forma da appostamento contenute in vari precedenti pareri ISPRA, soprattutto in considerazione del periodo ristretto della presenza di tale specie in Puglia;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- si specifica, all'uopo, che uno studio recente, che ha analizzato tutti i dati di inanellamento della specie in Europa, ha stabilito che in Italia l'attività venatoria ha luogo in modo preponderante su tortore nate o riprodottesi in Italia (Marx et al. 2016), dove la situazione è di stabilità della popolazione (www.MITO2000.org);
- a supporto di quanto predetto e delle previsioni previste nell'allegato calendario venatorio si richiama quanto riportato nella pubblicazione *"Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andamenti di*

Popolazione delle Specie 2000-2014 (Rete Rurale nazionale & LIPU – 2015)” che a pag. 13 – cap. 4 riporta che per diverse specie fra cui la “*Tortora*”, nella Regione Puglia, si registrano diversi incrementi degli indici di popolazione”. Questo conferma che l’attività venatoria, svolta da decenni sulla specie, in passato anche in date antecedenti al 01 settembre e con prelievi limitati, non ha causato un declino della popolazione complessiva in Italia e in Puglia in particolare;

- inoltre, si evidenzia che le popolazioni migratrici che investono la Regione Puglia provengono dalla sub popolazione appartenente alla “Flyway centro-orientale” (Marx et al. 2016), i cui dati di demografia sono di generale stabilità.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13** settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l’apertura ai sensi dell’art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell’art. 28 nonché del comma 9 dell’art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia e la taccola sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L’ISPRA, nei propri citati pareri, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13** settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l’apertura ai sensi dell’art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell’art. 28 nonché del comma 9 dell’art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L’ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13** settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura anche su quanto suggerito, in varie passate circostanze, dall'ISPRA e per quanto specificato nelle predette motivazioni, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 2, 6 e 13 settembre 2020 unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;

RITENUTO che per quanto riguarda l'anticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii è necessario procedere alla modifica del periodo di prelievo riportato nel Calendario Venatorio 2020/2021 portandolo dal 30 settembre – 31 gennaio 2021 al 30 settembre – 10 gennaio 2021 per le specie "Ghiandaia", "Gazza" e "Cornacchia Grigia" – art 4 comma 1 lett. j), al fine del rispetto dell'arco temporale massimo di prelievo di dette specie, confermando, all'uopo le previste giornate di prelievo del mese di febbraio 2021. Detta previsione non è necessaria per la specie tortora perché i periodi di prelievo rispettano ampiamente l'arco temporale di prelievo massimo riportato nelle previsioni normative (art. 18, comma 1, L. 157/92).

Ciò premesso, si ritiene di approvare il presente provvedimento al fine di consentire la pre-apertura della stagione venatoria, nei termini su esposti, in deroga alle previsioni previste nell'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta :

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021 ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni 02, 06 e 13 settembre 2020 prelievo delle specie: tortora (*Streptopelia turtur*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
 - che il carniere giornaliero per la tortora potrà essere di cinque capi giornalieri per cacciatore, che andranno a sommarsi a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
 - che il carniere giornaliero per le precitate specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia potrà essere di 10 capi totali per giornata per cacciatore;
 - che nei giorni 2, 6 e 13 settembre 2020 potrà essere consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto;
- di procedere, conseguentemente, a modificare il periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia previsto dall'approvando calendario venatorio regionale 2020/2021 (art. 4 comma 1 lett. j), portandolo dal 30 settembre 2020 – 31 gennaio 2021 a 30 settembre 2020 – 10 gennaio 2021;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO "*Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria*" e dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta

- Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021 ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni 02, 06 e 13 settembre 2020 prelievo delle specie: tortora (*Streptopelia turtur*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
 - che il carniere giornaliero per la tortora potrà essere di cinque capi giornalieri per cacciatore, che andranno a sommarsi a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
 - che il carniere giornaliero per le predette specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia potrà essere di 10 capi totali per giornata per cacciatore;

- che nei giorni 2, 6 e 13 settembre 2020 potrà essere consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto;
- di procedere, conseguentemente, a modificare il periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia previsto dall'approvando calendario venatorio regionale 2020/2021 (art. 4 comma 1 lett. j), portandolo dal 30 settembre 2020 – 31 gennaio 2021 a 30 settembre 2020 – 10 gennaio 2021;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE